

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/03/2023)

Il presente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare una domanda separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione.

Ogni domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il 30/06/2023.

Dati identificativi del richiedente

Persone fisiche			
CODICE FISCALE			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA	COMUNE.....	PROV.....	
Residenza			
COMUNE	PROV	CAP	
INDIRIZZO			

Soggetti diversi dalle persone fisiche			
CODICE FISCALE			
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
Sede legale			
COMUNE	PROV	CAP	
INDIRIZZO			
Riservato a chi presenta la domanda per altri (Rapp. Legale, tutore, ecc)			
CODICE FISCALE			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA	COMUNE.....	PROV.....	

Recapiti	
EMAIL	PEC
TELEFONO	

Dati della controversia

PERIODO DI IMPOSTA DATA DI NOTIFICA DEL RISCORO I GRADO

ORGANO GIURISDIZIONALE E SEDE
.....

REG. GENERALE N. ANNO

TIPO DI ATTO IMPUGNATO
.....

NUMERO ATTO IMPUGNATO
.....

VALORE DELLA CONTROVERSIA
.....

MODALITA' DI DEFINIZIONE CODICE

IMPORTO LORDO DOVUTO

IMPORTO VERSATO IN PENDENZA DI GIUDIZIO

IMPORTO NETTO DOVUTO

IMPORTO VERSATO PER LA DEFINIZIONE O PRIMA RATA

N. RATE

DATA DI VERSAMENTO

Allega alla presente istanza:

- quietanza attestante l'avvenuta disposizione del bonifico a titolo di definizione agevolata pari ad €eseguito in data sul conto di tesoreria del Comune di Massafra IBAN IT 71 C01030 78951 000001677985 presso Monte dei Paschi di Siena riportante come causale: "Definizione agevolata atto n. del....."
- copia del documento di identità in corso di validità

FIRMA DELLA DOMANDA

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il comune di Massafra, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29/03/2023, e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 30 giugno 2023 tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comunedimassafra.it, specificando l'oggetto: "DOMANDA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE – *dati del richiedente*".

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell'ente.

Il presente modello è costituito da:

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITÀ DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

1. se il Comune di Massafra è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune di Massafra ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
2. in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
3. se il Comune di Massafra è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
4. se il Comune di Massafra è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
5. e vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Massafra e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune di Massafra è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;

6. se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune di Massafra è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
 7. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune di Massafra è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
 8. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
 9. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Massafra e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune di Massafra è risultato soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
 - quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;